UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA

c/o COMUNE DI REA – P.zza C. Busoni n° 4 – 27040 – REA (PV)

tel. 0385 96123 – fax 0385 96211 – mail: [unione.verruapoerea@libero.it](mailto:unione.verruapoerea@libero.it) C.F./P.IVA 02385690181

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025**

# PREMESSA

L’articolo 11 del D. Lgs n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs n. 126/2014 prevede che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo. Si tratta di un documento nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

Con la Nota Integrativa si completano e si arricchiscono le informazioni contenute nel bilancio.

La Nota Integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

* descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
* informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
* esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, sottoposti prima all’approvazione della Giunta Comunale come organo proponente e poi in seguito al Consiglio Comunale come organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*” (D.Lgs. n.118/11).

L’ente e gli uffici di programmazione operano pertanto secondo questi presupposti, agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o relazioni previste dall’importante adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, oppure in assenza di modelli ufficiali di riferimento e vincolanti, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011,* *n.118*" (D.Lgs. n.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che a livello di regola generale *le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali di cui al* D.Lgs. n.118/2011, si precisa quanto segue:

1. la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l’applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili secondo il *principio contabile generale n.13 – definito come “Neutralità e imparzialità*”;
2. il sistema di bilancio, nato anche per assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio.
3. per il motivo sopra esposto i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione nel rispetto del *principio n.14 – che riguarda la “Pubblicità” dei dati di bilancio*;
4. il bilancio, ed al pari i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l’aspetto puramente formale nel rispetto in questo caso del principio generale *n.18 definito di “Prevalenza della sostanza sulla forma*”.

Il bilancio triennale, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi. In particolare:

1. i documenti del sistema di bilancio, seppure prendano in esame un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare seguendo il rispetto del *principio n.1 – cioè della “Annualità” del bilancio*;
2. il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un’amministrazione che si contraddistingue per essere un’entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese nel rispetto del *principio n.2 – cosiddetto dell’“Unità*”;
3. il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, saranno ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio nel rispetto del cosiddetto *principio n.3 – dell’“Universalità*”;
4. tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite nel rispetto del *principio n.4 – cosiddetto dell’” Integrità*” purtroppo di difficile assimilazione da parte delle strutture.

# CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le previsioni di competenza del bilancio di previsione 2023-2025, per la parte entrata e per la parte spesa, sono così sintetizzate:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO** | | **PREVISIONI 2023** | **PREVISIONI 2024** | **PREVISIONI 2025** |
| Utilizzo avanzo presunto di amministrazione |  | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato |  | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | € 360.718,35 | € 350.305,21 | € 322.040,79 |
| Titolo 3 | Entrate extra tributarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Titolo 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| **TOTALE ENTRATE** | | **€ 485.718,35** | **€ 475.305,21** | **€ 447.040,79** |
| Disavanzo di amministrazione |  | € 38.677,56 | € 28.264,42 | € 0,00 |
| Titolo 1 | Spese correnti | € 322.040,79 | € 322.040,79 | € 322.040,79 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Titolo 4 | Rimborso di prestiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Titolo 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | € 120.000,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| **TOTALE SPESE** | | **€ 485.718,35** | **€ 475.305,21** | **€ 447.040,79** |

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

**PREVISIONI ENTRATE**

La previsione delle entrate viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico, adeguandola alle novità legislative intervenute.

# TITOLO I - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

In virtù della sua propria natura, l’ente non possiede una politica tributaria e tariffaria propria.

# TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI

**Trasferimenti dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Lombardia**

È previsto l’incasso di € 24.000,00 di trasferimenti erogati dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Lombardia per l’esercizio delle gestioni associate.

# Trasferimento dal Comune di Rea e dal Comune di Verrua Po

I Comuni associati sono tenuti ad erogare periodicamente determinate somme a favore dell’Unione sulla base delle fatture per servizi da quest’ultima liquidate.

È stato stabilito inoltre un contributo ordinario annuale di € 4.320,00 a carico del Comune di Rea e di € 13.120,00 a carico del Comune di Verrua Po.

# TITOLO III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

Non è previsto alcun incasso riferito al suddetto Titolo.

# TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le decisioni sugli investimenti sono rimesse ai singoli Comuni associati.

Tuttavia, si è stanziata una posta di € 5.000,00 quale contributo erogato dalla Regione Lombardia finalizzato al sostegno delle spese necessarie all’avvio e alla continuità della gestione associata di funzioni e servizi comunali, e al potenziamento delle dotazioni strumentali dell’ente.

**TITOLO V - APERTURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORERIE/CASSIERE**

L’ente non ha attivato l’anticipazione di tesoreria ex art. 222 D. Lgs. n. 267/2000 nel corso dell’esercizio 2022, e non prevede di attivarla nel triennio considerato.

# TITOLO IX - ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti per un totale di € 120.000,00 di cui

€ 100.000,00 a titolo di Iva Split Payment e di € 20.000,00 a titolo di ritenute d’acconto sulle prestazioni professionali.

**PREVISIONI SPESE**

La previsione delle spese viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico, adeguandola alle novità legislative intervenute.

# TITOLO I - SPESE CORRENTI

In questa categoria rientrano le spese per i servizi erogati in forma diretta per conto dei Comuni associati.

# Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

A) Fondo di riserva

Il Fondo di riserva è disciplinato dall’art. 166 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui viene iscritto in bilancio per far fronte ad eventuali esigenze straordinarie di bilancio o a insufficienti dotazioni degli interventi di spesa.

Il Fondo di riserva è iscritto per € 966,54 per tutte le annualità del bilancio.

Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall’art. 166 D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 % e non può superare il 2 % del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

B) Fondo di riserva di cassa

Il Fondo di riserva di cassa è disciplinato dall’art. 166 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui viene iscritto in bilancio per far fronte ad eventuali esigenze straordinarie di bilancio o a insufficienti dotazioni degli interventi di spesa.

Il Fondo di riserva di cassa è iscritto per € 654,36 per tutte le annualità del bilancio.

Lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall’art. 166 D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,20 % agli stanziamenti di cassa delle spese finali inizialmente previste in bilancio.

C) Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ai sensi dell’articolo 167 del D. Lgs. n.267/2000, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 dell’art. 3 D. Lgs. n. 118/2011 e FAQ 25 e 26 di Arconet).

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

In particolare è stato eseguito un calcolo percentuale del rapporto tra accertato e incassato relativo al quinquennio 2017-2021 dei capitoli di entrata considerati nel calcolo del FCDE con accantonamento obbligatorio al 100%, in quanto si prevede di approvare il bilancio di previsione prima del 31 dicembre 2022 (Metodo agevolato).

Si specifica che nel Metodo agevolato il rapporto tra accertato e incassato è definito secondo la seguente formula:

*“Reversali in Competenza + Reversali a Residuo (se relative ad accertamenti dell’anno prima): incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 inc/residui X”*

Lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità derivante dal suddetto calcolo inserito in tutte le annualità del bilancio di previsione 2023-2025 è pari a € 1.266,80.

Nella costruzione del FCDE, l’ente non si è avvalso della metodologia di calcolo prevista dall’art. 107-bis del D.L. n.18/2020.

Per il dettaglio della composizione del FCDE si rinvia alla tabella, che costituisce allegato al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. C) del D.Lgs. n. 118/2011.

D) Fondo debiti commerciali

Dall’esercizio 2021 deve essere adottato il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC), ai sensi dell’articolo 1 commi 854 e 872 della legge n. 145/2018 e s.m.i. (Legge di bilancio per il triennio 2019-2021).

L'obbligo di accantonamento al FGDC ha l'obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

L’ente ha provveduto ha inserire a bilancio la cifra di € 10.008,07 con delibera di giunta n. 6 del 24/02/2022, calcolata in esercizio provvisorio sugli stanziamenti 2021 del macroaggretato 103.

Entro il 28 febbraio 2023 l’ente sarà tenuto ad adottare una nuova deliberazione per aggiornare il calcolo del suddetto Fondo, e di conseguenza l’importo da inserire nel bilancio 2023-2025, che confluirà nella parte accantonata del risultato di amministrazione del rendiconto al 31 dicembre.

**TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE**

Le decisioni sugli investimenti sono rimesse ai singoli Comuni associati.

Tuttavia, si è stanziata una posta di € 5.000,00 quale contributo erogato dalla Regione Lombardia finalizzato al sostegno delle spese necessarie all’avvio e alla continuità della gestione associata di funzioni e servizi comunali, e al potenziamento delle dotazioni strumentali dell’ente.

# TITOLO IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Non è presente alcun finanziamento da rimborsare.

# TITOLO V - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORERIE/CASSIERE

L’ente non ha attivato l’anticipazione di tesoreria ex art. 222 D. Lgs. n. 267/2000 nel corso dell’esercizio 2022, e non prevede di attivarla nel triennio considerato.

# TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell’osservazione storica degli aggregati corrispondenti per un totale di € 120.000,00 di cui € 100.000,00 a titolo di Iva Split Payment e di € 20.000,00 a titolo di Ritenute d’acconto sulle prestazioni professionistiche.

# IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Non ricorre la fattispecie per l’applicazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

# CONCLUSIONI

Il presente documento è stato redatto in conformità all’art. 11 comma 5 del D. Lgs. n. 118/2011, e le previsioni di bilancio in contenute sono state formulate esso nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili.